

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"AMICI DI ESSERE" ODV

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Denominazione

E' costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "AMICI DI ESSERE" ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 11 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore")

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art.2 - Sede legale e sedi secondarie

L'associazione ha sede legale in Firenze

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune capoluogo potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art.3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

FINALITA' ED OGGETTO ASSOCIATIVO

Art. 4 – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore successivamente elencante, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Inoltre, l'associazione è apartitica e aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, ispirandosi ai principi di solidarietà, di partecipazione, di giustizia sociale.

Nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore, le finalità che si propone sono in particolare:

- a) Promuovere la lotta alla povertà, ovvero la solidarietà e l'aiuto sociale/economico a singole persone o gruppi in temporanea difficoltà anche saldando, per loro ordine e conto, i debiti che originano il loro disagio per il mancato pagamento di beni, servizi, e utenze, senza richiedere ai beneficiari spese e interessi ma unicamente piccole donazioni nei tempi e nei modi compatibili con le loro possibilità, senza alcun impegno

formalizzato ma unicamente attivando una costruttiva relazione fiduciaria

b) Sviluppare esperienze di microcredito;

c) Promuovere l'uso corretto, consapevole e responsabile del denaro

d) organizzare e/o partecipare ad iniziative solidaristiche, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche

Le finalità di cui sopra saranno realizzate tramite lo svolgimento prevalentemente verso terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore;
3. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

4. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art. 5 – Oggetto Sociale

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 4, l'associazione, sia direttamente che tramite terzi ovvero in rapporto convenzionato con enti pubblici e privati, potrà:

- a) occuparsi della gestione del Fondo Essere, funzionante dal 2002 nel Quartiere 4 e dal 2015 nel Comune di Scandicci;
- b) progettare, organizzare e realizzare direttamente, congiuntamente ad altre realtà o su incarico di terze iniziative di promozione e sostegno economico per il Fondo di Aiuto Sociale Essere e per altri progetti
- c) garantire, anche tramite attività progettuali e/o gestionali, ogni responsabilità organizzativa ed amministrativa di sviluppo del Fondo Essere, particolarmente nel settore micro-credizio;
- d) organizzare e gestire iniziative di educazione all'uso del denaro ed alla solidarietà economica, per adulti e per ragazzi, nella scuola e fuori da essa, nonché agire forme di solidarietà economica;

e) sostenere, fuori dal Quartiere 4, altre realtà simili al Fondo Essere, anche partecipando alla loro gestione o collaborando con loro fattivamente, e comunque in via autonoma e diretta, sviluppare attività volte a contrastare la povertà tramite il microcredito o forme di sostegno economico;

f) favorire la migliore conoscenza delle esperienze di microcredito a livello locale e ad ogni altro più vasto livello.

g) l'Associazione potrà fornire servizi e collaborazioni, a titolo gratuito e senza oneri attivi e passivi a suo carico, ad altre associazioni e alle Istituzioni (Comuni e Quartieri), al fine di rafforzare la sua immagine e di consolidare il suo ruolo di partner attivo delle Istituzioni nella gestione di attività e iniziative nell'area del sociale e della cultura.

A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'associazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Inoltre, l'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà altresì organizzare, anche continuativamente, campagne di raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, imprese sociali o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri

SOCI

Art. 6 - Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato regolarmente costituite con la qualifica di Enti del Terzo Settore e gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro e organizzazioni informali (cfr. gruppi Caritas), nonché Istituzioni pubbliche territoriali (Comuni e Quartieri), che condividano ed accettino i principi e le finalità statutarie.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge

Per chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta nella quale dovrà essere riportata:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente e/o altro consigliere appositamente delegati dal Consiglio stesso. Il rilascio della tessera sociale a firma del Presidente costituisce prova dell'ammissione a socio

La delibera deve essere presa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

Soci attivi

Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che rispettivamente partecipano attivamente alla vita associativa prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo o collaborano nello svolgimento delle attività e versano una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Soci onorari

Sono soci onorari i coordinatori del Fondo Essere che hanno cessato il loro incarico e altre persone fisiche che a giudizio della Assemblea abbiano svolto attività di particolare rilevanza nei confronti del Fondo Essere e di altri progetti.

Art. 7 - Diritti ed obblighi dei Soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. **L'attività degli associati è svolta gratuitamente a titolo volontario secondo le disposizioni in materia previste dal Codice del Terzo Settore.** È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. . L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate

Art. 8 - Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art. 9 - Recesso del socio

Il socio può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art. 10 - Esclusione del socio

Il socio dell'associazione può essere escluso, per i seguenti motivi:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;

- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- chi non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. L'esclusione dei soci per morosità è automatica senza bisogno di alcuna deliberazione. I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse dell'Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione adeguatamente motivata deve essere comunicata con lettera raccomandata a.r. dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata a.r. Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Gli Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- la Commissione di solidarietà (Nominata dal Fondo Essere)
- Organo di controllo – se nominato

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, potendosi corrispondere i soli rimborsi delle spese eventualmente e regolarmente autorizzate per il raggiungimento delle finalità statutarie e debitamente giustificate tramite la produzione di appositi, e statutariamente validi, documenti contabili. All'Organo di Controllo spettano i compensi solo se obbligatoriamente previsti dalla legge.

Assemblea

Art. 12 - Assemblea dei soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E'ordinaria l'assemblea convocata per

- eleggere il Presidente
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio direttivo;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- approvare il programma annuale dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

È straordinaria l'assemblea convocata per:

- la modifica dello Statuto;
- il trasferimento della sede legale in altro Comune
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione purché quest'ultima avvenga in un giorno diverso rispetto alla prima.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima, con mezzo tracciabile ivi compreso fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione

Art.13 - Svolgimento dell'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota sociale

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il $\frac{3}{4}$ degli associati **aventi diritto di voto** sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

L'assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Possono candidarsi al consiglio direttivo i soci che hanno partecipato attivamente alla vita dell'associazione per almeno due anni.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382

Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri, l'Amministratore e il Segretario della Commissione di Solidarietà.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Inoltre, gli compete:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali

ed a medio termine dell'associazione;

- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;

Il Consiglio Direttivo individua istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del consiglio direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 17 - Svolgimento del Consiglio Direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia garantita la possibilità di confronto attraverso il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

intervento dei singoli consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente del consiglio direttivo, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Inoltre le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più membri del Consiglio di direttivo e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa

consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro

riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere

consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono

essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni

sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica

L'AMMINISTRATORE

Art. 18 - Amministratore

All'Amministratore spetta il compito di tenere e aggiornare i libri

contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

LA COMMISSIONE DI SOLIDARIETA'

Art. 19 – Commissione di solidarietà

La Commissione di Solidarietà è l'organo centrale delle attività

solidaristiche del Progetto Essere: individuata dall'assemblea del Fondo

Essere, quindi dalle associazioni del territorio aderenti al progetto e

ratificata dal Consiglio Direttivo, essa dura in carica 4 mesi, rinnovabili

per i 4 mesi successivi in casi eccezionali. Essa filtra e decide tutti gli

interventi di solidarietà in favore dei richiedenti valutando la

compatibilità delle loro richieste con i principi e le finalità statutarie e

con le regole stabilite via via dai bandi di gara aggiudicati ad Amici di

Essere che alimentano le disponibilità del progetto.

Le valutazioni della Commissione sono fondate sulla base della documentazione presentata dai Centri di ascolto.

Gli organi di funzionamento della Commissione sono:

- il Coordinatore: è nominato insieme alla Commissione dall'assemblea del Fondo Essere, scelto tra i membri della Commissione uscente
- il Segretario della commissione è nominato dal Consiglio Direttivo di Amici di Essere e dura in carica tre anni.
- i membri, scelti nel numero di 4 compreso il coordinatore, con durata pari a quella della commissione, scelti fra i soggetti aderenti al Fondo Essere

Il Segretario della commissione ha il compito di:

- . convocare la Commissione raccordandosi con il Coordinatore,
- . controllare che i lavori siano coerenti con le finalità e lo statuto dell'associazione,
- . verbalizzare le delibere della Commissione.
- . rendere esecutive le delibere della Commissione

IL PRESIDENTE

Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea, la prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Consigliere più anziano, se disponibile, oppure da altro membro del Consiglio approvato dallo stesso.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da

almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 22 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato

per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno a titolo esemplificativo costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative;
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, rimborsi, altri proventi, anche dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività diverse o dalle raccolte fondi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- da sovvenzioni; donazioni, lasciti o successioni;
- da eventuali contributi straordinari;
- dagli avanzi di gestione.

Nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a

nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 23 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno al termine del quale verrà redatto il Bilancio consuntivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo, con l'ausilio dell'Amministratore, e approvati dall'Assemblea dei soci.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Qualora obbligatorio per legge, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti

Inoltre, l'associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 24 – Modifiche allo statuto

Questo statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria secondo le norme previste del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Codice del Terzo Settore e con la legge italiana

Art. 25 – Scioglimento dell'associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme del presente statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto a seguito di delibera Assembleare e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore le cui finalità siano analoghe a quelle della associazione.

NORME FINALI

Art.26 – Libri associativi

L'associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio Direttivo:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dal Consiglio Direttivo;

Art. 27 - Dipendenti, collaboratori e volontari

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale dipendente e/o autonomo o di altra natura nel rispetto delle disposizione di cui all'art. 33 comma 1 e dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 .

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile.

L'Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di confronto con volontari ed i soci.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal

Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 28 – Norma finale

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile